0021270-06/09/2022-DGSAF-MDS-P



DIREZIONE GENERALE DELLA SANITÀ ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI

dgsa@postacert.sanita.it

IL DIRETTORE GENERALE

Registro – Classif: I.5.i.q.1/2022/1

Assessorati alla sanità Regioni e Province autonome Servizi veterinari

> Al Ministero dell'Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza Servizio Affari Generali di Sanità dipps.sags.div2@pecps.interno.it

Al Comando Carabinieri per la tutela della salute (NAS-Roma)

All'Ispettorato Generale della Sanità militare stamadifesa@postacert.difesa.it veterinaria@igesan.difesa.it

Al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri IV Reparto – Direzione di Veterinaria carlo.minniti@carabinieri.it vethorse@libero.it

> **MIPAAF** - Direzione generale sviluppo rurale DISR 7 – Valorizzazione biodiversità animale cosvir7@pec.politicheagricole.gov.it

> > e, p. c. al CSN c/o IZSAM, Teramo protocollo@pec.izs.it

Alle Associazioni di categoria (vedi allegato)

Ufficio 1 e 6 DGSAF

OGGETTO: Sistema I&R – popolazione di equini semiselvatici – chiarimenti operativi

Il regolamento 2019/2035, in maniera particolare al considerando n. 4 e all'articolo 60, prende atto dell'esistenza di popolazioni di equini tenute allo stato selvatico o semiselvatico in determinate zone dell'Unione. Poiché non dipendono totalmente dal controllo dell'uomo per la loro sopravvivenza e riproduzione, tali popolazioni richiedono l'applicazione di alcune deroghe specifiche in materia di tracciabilità come riportato all'articolo 16 del decreto 30 settembre 2021 (*di seguito DM*).

Ciò premesso, si invitano le autorità competenti delle regioni e delle province autonome *a* comunicare nel più breve tempo possibile alla scrivente Direzione generale, previa consultazione degli Assessorati Agricoltura e Foreste territoriali per gli aspetti di competenza, sia la presenza e sia l'assenza

di tali popolazioni nel territorio. Per ciascuna zona di detenzione delle popolazioni di equini semiselvatici del proprio territorio previa verifica della presenza dei requisiti di cui all'articolo 60 del regolamento delegato (UE) 2019/2035 e all'articolo 31 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/963 occorre trasmettere alla DGSAF le informazioni previste dal DM e le eventuali successive integrazioni, modifiche o cancellazioni, ai fini dell'aggiornamento regolare dell'elenco di cui all'articolo 16, comma 3, del DM.

Al fine della corretta applicazione della deroga di cui all'articolo 16 del DM, si applicano i seguenti criteri e definizioni.

POPOLAZIONE DI EQUINI SEMISELVATICI - popolazione di equini che vivono e si riproducono esclusivamente allo stato libero senza il contatto con l'uomo. Durante la loro vita essi non ricevono alcun trattamento da parte dell'uomo, né interventi per fini riproduttivi o per favorire il loro accrescimento. Il sostentamento di tali popolazioni è assicurato prevalentemente dalle risorse naturali, *ossia piante spontanee e riserve di acqua*, disponibili nell'habitat della zona in cui risiedono. Gli equini in questione non ricevono alimento o cure dall'uomo, salvo che per eccezionali motivi di benessere, inclusi quelli dipendenti da condizioni climatiche particolarmente difficili.

Non rientrano nella definizione di popolazione di equini semiselvatici gli equini trovati vaganti perché abbandonati o non correttamente governati dai propri operatori e proprietari.

ZONA DI DETENZIONE DELLE POPOLAZIONI DI EQUINI SEMISELVATICI - zona presente nell'elenco di cui all'articolo 16, comma 3, del DM (*di seguito indicato come ELENCO ESSE*): Essa può comprendere aree di riserve naturali, parchi e aree protette. Essa è identificata dalle regioni e province autonome competenti, responsabili delle comunicazioni alla DGSAF necessarie per l'aggiornamento dell'ELENCO ESSE.

Non rientrano nella definizione di zona di detenzione delle popolazioni di equini semiselvatici gli stabilimenti, inclusi i pascoli.

Considerando che non sono riconducibili ad un proprietario/operatore, gli equini appartenenti alle popolazioni in esame risultano essere sotto tutela del sindaco del comune di competenza territoriale, ai sensi degli articoli 823 e 826 del codice civile (previsione della tutela di detti animali in capo all'autorità amministrativa) e dell'articolo 3 del D.P.R. del 31 marzo 1979 (norma che attribuisce ai comuni la vigilanza sull'osservanza di leggi e regolamenti generali locali relativi alla protezione degli animali e alla difesa del patrimonio zootecnico). Le Regioni e Province autonome, in accordo con i sindaci o i gruppi di sindaci di ciascuna zona di detenzione delle popolazioni di equini semiselvatici, sentiti, ognuno per gli aspetti di propria competenza, il Ministero della salute, il MIPAAF, in collaborazione con gli Enti parchi dei territori coinvolti e le Prefetture, devono predisporre un Piano di intervento specifico contenente le procedure di gestione delle possibili problematiche di pubblica incolumità legate alla presenza di equini appartenenti alle popolazioni dell'ELENCO ESSE. In tale piano sono tra l'altro definite le operazioni di cattura che si dovessero rendere necessarie e i luoghi fisici per eventuali interventi su tali animali. Le ASL garantiscono lo svolgimento dei propri compiti in materia di sanità e benessere animale.

CONDIZIONI NECESSARIE PER LA MOVIMENTAZIONE ED AFFIDO DI EQUINI APPARTENENTI ALLE POPOLAZIONI PRESENTI NELL'ELENCO ESSE

Gli equini che vivono allo stato semiselvatico in zone incluse nell'ELENCO ESSE possono avvalersi della deroga all'identificazione alle condizioni riportate all'articolo 16, comma 1, del DM. È possibile movimentare gli equini allo stato semiselvatico ai fini del contenimento del numero di individui della popolazione oppure per esigenze di incolumità pubblica. Prima di movimentare uno o più equini fuori

dal territorio di competenza incluso in ELENCO ESSE, oppure prima di affidarli ad un operatore *in qualsiasi modalità di allevamento* nella stessa zona di competenza, il sindaco deve:

- ✓ richiedere un parere ufficiale alla ASL territorialmente competente anche per assicurare i controlli sanitari ritenuti necessari dalla stessa ASL;
- ✓ garantire l'identificazione e la registrazione degli equini secondo quanto previsto dal DM;
- ✓ assicurare la compilazione del documento di accompagnamento informatizzato in BDN:

Le informazioni inerenti alle movimentazioni in ingresso nello stabilimento di destinazione degli equini sono registrate in BDN con le modalità e i tempi previsti dalla normativa vigente in materia. Le movimentazioni verso un macello nazionale, *conformemente all'articolo 31, par. 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/963*, è consentita esclusivamente per equini identificati ai sensi del DM per i quali il sindaco dichiara che dalla nascita al macello hanno vissuto ininterrottamente allo stato semiselvatico nella zona di sua competenza presente nell'ELENCO ESSE. Il documento di accompagnamento per l'invio al macello degli equini di tali zone deve essere validato dalla ASL competente.

<u>Chiunque reclami la proprietà di equini</u> che può documentare ai sensi delle disposizioni vigenti sul sistema I&R degli equini, è obbligato al pagamento degli oneri per le attività di cattura, per l'eventuale ricovero, oltre che alle misure previste dagli articoli 137 e 138 del Regolamento (UE) 2017/625 e alle sanzioni previste dalla normativa vigente, incluse quelle per abbandono di animali ai sensi dell'articolo 727 del codice penale. Ai costi delle prestazioni della ASL si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 32.

<u>Chiunque prelevi</u> uno o più equini vaganti in assenza di atto di affido (*autorizzazione del sindaco*, *parere favorevole della ASL competente, documentazione e controlli previsti*) è oggetto delle misure e sanzioni previste dalla normativa vigente.

Si ringrazia per l'attenzione.

Il Direttore Generale *F.to Dr. Pierdavide Lecchini

^{*}documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi del "Codice dell'Amministrazione Digitale" (d.lgs. n. 82/2005 e ss.mm.)

ALLEGATO

Nome Associazione	PEC
FNOVI	info@pec.fnovi.it
ANMVI	anmvi@pec.anmvi.it
CINTEMP	
SIVEMP	sivemp@pec.it
AIA	affarigenerali@pec.aia.it
	negrini.r@aia.it
	luisi.f@aia.it
FISE	segreteria@fise.it
	g.giovagnoli@fise.it
COLDIRETTI	caa.coldiretti@pec.coldiretti.it
CONFAGRICOLTURA	economico@pec.confagricoltura.it
ASSICA	
	assicaroma@assica.it
	assica@promopec.it
	copagri@pec.copagri.it
COPAGRI	
ASSOCARNI	segreteria@assocarni.it
11550 CHRI VI	
UNICEB	uniceb@tin.it;
	<u>info@uniceb.it</u>
CIA	segreteriapresidente@cia.it
C.I.M. S.r.l.	cimservizisrl@gmail.com
Consorzio Italiano Macellatori	cimservizi.srl@pec.it
ANITA	anita@anita.it
A NIKENYO	info@aggarianianagnita.it
ANITE	info@associazioneanite.it
Horse Angels odv	info@horse-angels.it
IHP Italian Horse Protection Onlus	ihp@horseprotection.it
	s.richichi@horseprotection.it
Associazione Salvaguardia e Sviluppo Calvana	asantimedvet@gmail.com